



SENT. 229/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente

Dott.ssa Ida CONTINO Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere-relatore

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di pensioni, iscritto al n. 59523 del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia n. 306/2021, depositata in data 16/4/2021

proposto da:

OMISSIS, c.f. OMISSIS, nato ad OMISSIS il OMISSIS,
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Lillo (C.F.
LLLNNA66A41A225U), con domicilio digitale presso la casella pec:
annalillo@pec.it

contro

- INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

	SENT.229/2024	
	SOCIALE , in persona del rappresentante legale <i>pro-tempore</i> ,	
	rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonietta Coretti (pec	
	antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (pec	
	avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec	
	avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec	
	avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e Giuseppina Giannico (pec	
	giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it),, elettivamente domiciliato	
	in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura	
	centrale dell'Istituto	
	- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA , in persona del Ministro p.t.- non	
	costituito-.	
	VISTO l'atto di appello.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI , nell'udienza del 11 luglio 2024, svolta con l'assistenza della dott.ssa	
	Eliana Giorgiantoni, il relatore cons. Roberto Rizzi, l'avv. Anna Lillo, in	
	rappresentanza dell'appellante, e l'avv. Giuseppina Giannico, in	
	rappresentanza dell'INPS.	
	FATTO	
	Con la sentenza n. 306/2021, depositata in data 16 aprile 2021, la Sezione	
	giurisdizionale regionale per la Puglia rigettava il ricorso proposto da	
	OMISSIS, ex agente del corpo della Polizia penitenziaria, avverso il decreto	
	n. 46418 del 22 maggio 2003 con cui il Ministero della Giustizia, fra l'altro,	
	respingeva le richieste del 30/4/1997 e del 3/7/2002, intese al conseguimento	
	della pensione privilegiata ordinaria per le infermità 1) Gastroduodenite; 2)	
	Broncopatia cronica con discreto deficit restrittivo; 3) Artrosi cervico-	
	2	

	SENT.229/2024	
	lombare; 4) Note lombosciatalgiche, note di gonartrosi; 5) Pregressa otite AD	
	faringite cronica, <i>«per mancanza del requisito previsto dall'art. 64, comma 1°, del D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 (inabilità al servizio)».</i>	
	Il primo giudice, evidenziato che il ricorrente aveva dedotto che,	
	<i>«nell'interpretare la valenza complessiva del verbale della C.M.O. di Bari n.2872 del 20.52002, non pare possa darsi adito a dubbi di sorta circa il fatto</i>	
	<i>che, nel caso del ricorrente si tratta di idoneità nella posizione di congedo»,</i>	
	esprimeva l'avviso secondo cui <i>«la censura mossa dal ricorrente non</i>	
	<i>consente di individuare un vizio dell'atto impugnato, né un'erronea</i>	
	<i>interpretazione fornita dall'organo amministrativo. Dall'esame della</i>	
	<i>documentazione versata in atti e dai motivi di ricorso non si evince la</i>	
	<i>sussistenza di un difetto nell'esercizio dell'attività di verifica dei presupposti</i>	
	<i>di legge per la concessione del beneficio di cui si discute».</i>	
	Avverso tale decisione, il OMISSIS proponeva appello, lamentando la	
	violazione dell'art. 64, comma 1, del d.P.R. n.1092/1973 sotto due diversi	
	profili:	
	- <i>«difetto istruttorio per omessa disamina degli accertamenti e</i>	
	<i>conclusioni dirimenti contenuti nella relazione di consulenza</i>	
	<i>specialistica medico-legale, carenza assoluta di motivazione sul</i>	
	<i>diniego del diritto al trattamento pensionistico»;</i>	
	- <i>«contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità tra la nota del Ministero</i>	
	<i>della Giustizia del 18.02.2003 e quella della Casa Circondariale di</i>	
	<i>Matera del 21.03.2003».</i>	
	Con riguardo alla prima doglianza, rilevava che il giudice di primo grado, nel	
	motivare la propria decisione, aveva sbrigativamente escluso vizi del	
	3	

	SENT.229/2024	
	provvedimento di diniego, trascurando che l'istante era affetto da numerose	
	infermità, tutte riconosciute dipendenti da causa di servizio, e che la C.M.O.	
	di Bari, nel Verbale mod. B n. 2872 del 20 maggio 2002, quindi tali da	
	renderlo idoneo al servizio soltanto in posizione di congedo e non idoneo in	
	modo incondizionato, aveva accertato che tali infermità, per cumulo, erano	
	ascrivibili alla sesta categoria di pensione, tab. A a vita, a decorrere dal	
	congedo, avendo carattere irreversibile.	
	Inoltre, in via istruttoria, insisteva nella richiesta di ammissione della	
	Consulenza Tecnica d'Ufficio, sulla quale il primo giudice non si era	
	pronunciato.	
	Con riguardo alla seconda doglianza, l'appellante rilevava che la nota del	
	Ministero era illogica e irrazionale in quanto, anziché dare immediatamente	
	seguito all'istanza di pensione, in coerenza con le risultanze del predetto	
	verbale mod. B n. 2872/2002 della C.M.O. di Bari, lo aveva del tutto	
	immotivatamente restituito alla Direzione della Casa Circondariale di Matera,	
	con l'invito a richiedere alla C.M.O. di Bari se il OMISSIS fosse «o meno	
	<i>idoneo al servizio incondizionato nel Corpo della Polizia Penitenziaria</i>	
	<i>ovvero idoneo soltanto nella posizione di congedo o di congedo assoluto. Nel</i>	
	<i>caso in cui l'interessato venisse giudicato idoneo al servizio incondizionato,</i>	
	<i>verrebbe a mancare uno dei requisiti previsti (...) e di conseguenza al suddetto</i>	
	<i>non spetterà il trattamento pensionistico privilegiato ordinario per le</i>	
	<i>infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio».</i>	
	Chiedeva, pertanto, in via principale, di annullare la sentenza impugnata	
	rimettendo gli atti al giudice di prime cure in diversa composizione per il	
	prosiegua del giudizio, e, in subordine, di:	
	4	

	SENT.229/2024	
	- <i>«accertare che il ricorrente ha diritto, a far data dal 30.4.1997 alla</i>	
	<i>pensione privilegiata ordinaria categoria 6^ tab. A a vita;</i>	
	- <i>condannare, in solido, il Ministero della Giustizia (...) nonché l'INPS</i>	
	<i>(...) al pagamento, in favore del ricorrente, del trattamento economico</i>	
	<i>da pensione privilegiata ordinaria, a Vita, a far data dal 30.04.1997;</i>	
	- <i>condannare gli Enti resistenti al pagamento, sempre in favore del</i>	
	<i>ricorrente, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sul</i>	
	<i>trattamento pensionistico dal momento della maturazione al soddisfo;</i>	
	- <i>condannare, infine, gli Enti convenuti, al pagamento delle spese e</i>	
	<i>competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore</i>	
	<i>anticipatorio».</i>	
	In data 29 maggio 2024, si costituiva l'INPS, eccependo, prioritariamente	
	l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 170, comma 1, c.g.c., siccome	
	vertente su questioni di fatto.	
	Svolgeva, poi, <i>«per scrupolo di difesa»</i> , considerazioni sull'infondatezza delle	
	doglianze, rilevando che <i>«il convincimento posto a base della decisione</i>	
	<i>impugnata, sia pur sinteticamente esposto, è congruamente motivato perché</i>	
	<i>coerente con il materiale medico-legale acquisito in giudizio. Ciò rende del</i>	
	<i>tutto inconsistente la doglianza avversaria diretta a dimostrare un preteso</i>	
	<i>vizio di difetto di motivazione, dedotto addirittura nella forma della “carenza</i>	
	<i>assoluta di motivazione”».</i>	
	Infine, a scopo cautelativo, per la denegata eventualità di accoglimento	
	dell'appello, reiterava l'eccezione di prescrizione quinquennale, già proposta	
	in primo grado, del credito pensionistico reclamato e dei relativi emolumenti	
	accessori.	
	5	

	SENT.229/2024	
	In data 10 luglio 2024, la parte appellante depositava una memoria di replica	
	alle considerazioni difensive svolte dall'INPS.	
	In particolare, sulla dedotta eccezione di prescrizione, riproponeva le	
	argomentazioni sviluppate nel ricorso introduttivo: la vicenda controversa era	
	stata già oggetto di un giudizio, conclusosi con una pronuncia in rito, che	
	aveva prodotto effetti interruttivi e sospensivi del corso della prescrizione e,	
	pertanto, non era configurabile alcuna inerzia nel far valere il reclamato diritto	
	al trattamento pensionistico privilegiato.	
	Con riferimento al merito, ribadiva le ragioni poste a sostegno della pretesa,	
	insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già spiegate.	
	All'odierna udienza, l'avv. Lillo, per l'appellante e l'avv. Giannico, comparsa	
	per l'INPS, ribadivano le conclusioni rispettivamente rassegnate in atti,	
	svolgendone i motivi.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	DIRITTO	
	Prioritariamente, deve essere dichiarata la contumacia del Ministero della	
	Giustizia che, sebbene ritualmente evocato in giudizio e reso edotto	
	dell'udienza di trattazione del giudizio (mediante la notificazione del	
	pertinente decreto di fissazione dell'udienza in data 1° febbraio 2024	
	all'indirizzo pec ags.rm@mailcert.avvocatura.stato.it), non si è costituito in	
	giudizio.	
	L'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dall'INPS ai sensi	
	dell'art. 170 c.g.c. – nell'ordine logico di esame delle questioni, ex art. 101	
	c.g.c., da scrutinare con priorità, integrando una questione pregiudiziale di	
	rito, in grado, astrattamente, di condurre alla definizione della controversia,	
	6	

	SENT.229/2024	
	con effetti assorbenti, rispetto ad ogni altra questione oggetto del giudizio - è	
	infondata.	
	Invero, l’Istituto resistente assume che l’appellante abbia sollecitato <i>«un</i>	
	<i>riesame delle risultanze istruttorie sulla base delle quali il Giudice di primo</i>	
	<i>grado ha ritenuto di dover condividere in toto il parere medico-legale</i>	
	<i>espresso dal Dicastero competente circa l'impossibilità di considerare le</i>	
	<i>infermità documentate dall'odierno appellante come dipendenti da causa di</i>	
	<i>servizio»</i> .	
	In tale prospettiva, ravvisa uno <i>«stridente contrasto»</i> con il disposto di cui	
	all’art. 170, primo comma, c.g.c.	
	L’eccezione è infondata ove si consideri che le questioni sollevate	
	dall’appellante, pur involgendo considerazioni riguardanti profili fattuali della	
	vicenda, attengono, principalmente, al grave difetto di motivazione della	
	sfavorevole pronuncia sulla questione di diritto riguardante l’applicabilità, al	
	caso in esame, dell’art. 64 del T.U. n. 1092/1973.	
	Nel merito, l’appello è fondato.	
	Dirimente è la constatazione che la sentenza condensa (accorpando “Fatto e	
	diritto”) la concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui	
	la decisione è fondata in sole 13 righe di testo.	
	Invero, in un contesto ordinamentale sempre più capillarmente orientato verso	
	il canone della sinteticità (elevato addirittura a principio generale, prima	
	nell’ambito della giustizia amministrativa – art. 3 del c.p.a. di cui al d.lgs.	
	104/2010 – poi, nell’ambito della giustizia contabile – art. 5 c.g.c. – e, da	
	ultimo, affermato esplicitamente anche nell’ambito del processo civile, con la	
	novella dell’art. 125, ad opera del d.lgs. n. 149/2022 – c.d. “ <i>riforma</i>	
	7	

	SENT.229/2024	
	<i>Cartabia</i> ”), la stringatezza argomentativa non è più solo una delle possibili	
	modalità espositive, ma è divenuta indispensabile connotato di ogni forma di	
	esternazione, per tutti gli attori del processo e, dunque, anche per il giudice.	
	Peraltro, il paradigma argomentativo della sinteticità va coniugato con altri	
	concorrenti inderogabili principi, che devono conformare la modulazione	
	degli atti, tra cui viene in particolare rilievo, in questa sede, il principio della	
	congruità della motivazione.	
	Di talché, l’osservanza del principio di sinteticità non può trasmodare	
	nell’apoditticità della decisione.	
	Il principio della congruità della motivazione ha, infatti, una valenza	
	sovraordinata rispetto al principio della sinteticità, essendo previsto dall’art.	
	111, comma 6, Cost., che dispone che <i>«Tutti i provvedimenti giurisdizionali</i>	
	<i>devono essere motivati»</i> .	
	Nell’ambito della disciplina del processo che si celebra innanzi alla Corte dei	
	conti, poi, detto principio è ribadito nell’art. 5, comma 1, c.g.c. (<i>«Ogni</i>	
	<i>provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico</i>	
	<i>ministero sono motivati»</i>), nonché, quale ulteriore declinazione riferita agli	
	atti decisori che assumono la forma della sentenza, nell’ambito degli artt. 39	
	c.g.c e 17 delle norme di attuazione dello stesso testo legislativo.	
	In particolare, l’art. 39 c.g.c., nel comma 2, disciplina il contenuto della	
	sentenza prevedendo che debba contenere, fra l’altro, <i>«d) la concisa</i>	
	<i>esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio</i>	
	<i>a precedenti cui si intende conformare»</i> , a pena di nullità.	
	L’art. 39, comma 3, c.g.c prevede, infatti, che <i>«La decisione è nulla (...) se</i>	
	<i>mancano (...) gli elementi di cui alle lettere (...) d) (...) del comma 2 (...)»</i> .	
	8	

	SENT.229/2024	
	Ulteriori elementi di conformazione della motivazione della sentenza sono,	
	poi, rinvenibili nelle norme di attuazione (allegato 2 del c.g.c.), il cui art. 17,	
	al comma 1, dispone «1. La motivazione della sentenza di cui all'articolo 39	
	del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di	
	diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a	
	precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti	
	difensivi o di altri atti di causa».	
	In tale scenario, la pur doverosa sinteticità della motivazione, corollario del	
	principio della ragionevole durata del processo, a sua volta collegato al	
	principio del giusto processo (art. 111 Cost., art. 6 CEDU), deve coniugarsi	
	con l’esigenza che le basilari ragioni su cui poggia qualunque genere di	
	decisione giudiziale siano debitamente esplicitate, tanto per i profili di fatto	
	che per i profili di diritto, rendendo percepibile l’architettura logica e giuridica	
	del percorso argomentativo che sostiene le statuizioni conclusive, nella	
	prospettiva sia della sua comprensibilità che della sua eventuale verificabilità	
	in sede di impugnazione (Cass. ord. n. 7180/2021, ord. n. 29721/2019, ord. n.	
	920/2015).	
	Al di là delle minute modalità adottate dal giudicante per dar contezza della	
	soluzione cui è pervenuto (redigendo una articolata motivazione, ricorrendo	
	al riferimento a precedenti conformi ovvero facendo rinvio a contenuti	
	specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa), ciò che costituisce	
	connotazione inderogabile della motivazione della sentenza è che il complesso	
	degli elementi grafici in essa contenuti integri un apparato giustificativo e	
	congruo, siccome idoneo a consentire la chiara percezione dell’essenza del	
	percorso logico–giuridico seguito nella definizione della vertenza e a	
	9	

	SENT.229/2024	
	permettere la verifica della congruenza delle premesse con le conclusioni.	
	Ebbene, nella pronuncia in esame, i “motivi della decisione”, cui sono	
	dedicate 5 delle complessive 13 righe, di cui si compone la sentenza	
	(trascurando le ulteriori poche righe dedicate all’intestazione, all’indicazione	
	delle parti e all’indicazione delle norme di investitura), non soddisfano il	
	requisito di cui all’art. 39, comma 2, lett. d), c.g.c.	
	Con la doverosa premessa che il dato quantitativo non costituisce parametro	
	valutativo rilevante e men che meno decisivo, deve constatarsi che è il dato	
	qualitativo della motivazione che risulta inappagante.	
	Invero, il giudice territoriale, anziché fornire una motivazione congrua a	
	rappresentare l’iter logico seguito per arrivare al rigetto del ricorso, ha reso	
	una motivazione stereotipata, contenente frasi di mero stile ed applicabili, per	
	la loro genericità, ad una serie indeterminata di casi, senza alcuno specifico	
	riferimento alla fattispecie di causa.	
	Il giudice di prime cure si è, infatti, limitato ad asserire che <i>«Questo giudice</i>	
	<i>rileva che la censura mossa dal ricorrente non consente di individuare un</i>	
	<i>vizio dell’atto impugnato, né un’erronea interpretazione fornita dall’organo</i>	
	<i>amministrativo.</i>	
	<i>Dall’esame della documentazione versata in atti e dai motivi di ricorso non si</i>	
	<i>evincesse la sussistenza di un difetto nell’esercizio dell’attività di verifica dei</i>	
	<i>presupposti di legge per la concessione del beneficio di cui si discute».</i>	
	In definitiva, il corredo argomentativo della sentenza è tale da integrare un	
	difetto assoluto di motivazione.	
	Nella prospettazione dell’appellante, la stigmatizzazione della carenza	
	motivazionale non è sfociata nella esplicita formulazione dell’eccezione di	
	10	

	SENT.229/2024	
	nullità, ex art. 39, comma 3, c.g.c., e nell’articolazione di coerenti conclusioni.	
	Tale constatazione induce il Collegio a ritenere che, nella prospettiva del	
	proponente il gravame (l’unica considerabile, nella dinamica di cui all’art. 49	
	c.g.c.), detti rilevanti difetti non abbiano generato una condizione di	
	compromissione talmente rilevante dell’apparato motivazionale da essere	
	predicata in termini di mancanza del requisito di cui all’art. 39, comma 2, lett.	
	d), c.g.c.	
	In questa prospettiva, il gravame è fondato e, per l’effetto, la sentenza del	
	giudice monocratico delle pensioni deve essere annullata per omessa	
	motivazione, con conseguente rimessione degli atti al primo giudice, in	
	diversa composizione, per il giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle	
	spese del grado d'appello, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c.	
	Restano assorbite le ulteriori questioni.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello	
	definitivamente pronunciando, nei termini di cui motivazione, accoglie	
	l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza per omessa motivazione e rimette	
	gli atti al primo giudice, in diversa composizione, per il giudizio sul merito e	
	la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello, ai sensi dell’art. 170,	
	comma 4, c.g.c.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2024.	
	L’ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Dott. Roberto Rizzi Dott.ssa Daniela Acanfora	
	f.to digitalmente f.to digitalmente	
	11	

	SENT.229/2024	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 18 SETTEMBRE 2024	
	P. Il Dirigente	
	(dott. Massimo Biagi)	
	f.to digitalmente	
	Il Funzionario Preposto	
	Lucia Bianco	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	DISPONE	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di	
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	Dott.ssa Daniela Acanfora	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 18 SETTEMBRE 2024	
	P. Il Dirigente	
	(dott. Massimo Biagi)	
	f.to digitalmente	
	Il Funzionario Preposto	
	Lucia Bianco	
	f.to digitalmente	
	12	

SENT.229/2024

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità

e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 18 SETTEMBRE 2024

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

f.to digitalmente